



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

AL SIGNOR
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CUNEO

AL SIGNOR
PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE
DEL TRIBUNALE DI CUNEO

Oggetto: emergenze epidemiologica da COVID-19; disposizioni organizzative.

Per quanto di competenza e opportuna conoscenza, relativamente all'oggetto trasmetto i provvedimenti adottati anche in merito all'organizzazione dell'Ufficio.

Ossequi.

Cuneo, 23 marzo 2020.

Il Procuratore della Repubblica
Onelio Dodero

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long trailing stroke, positioned over the typed name of the prosecutor.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot.n. 1046-20

Oggetto: D.L. 17 marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Disposizioni applicative e organizzative
per la fase delle indagini preliminari e per l’esecuzione della pena al domicilio

D’intesa col Procuratore Generale, si annota quanto segue.

Come noto, il D.L. 8 marzo 2020 n.11 non dedicava espressamente alcuna norma all’attività del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

Per questa ragione, anche prendendo spunto dalle soluzioni adottate da altri Uffici inquirenti, si erano date le indicazioni di cui al provvedimento del 10 marzo scorso, qui richiamato in allegato.

Il D.L. 17 marzo 2020 n.18 colma la lacuna, rivolgendosi espressamente anche alla fase delle indagini preliminari e all’attività del pubblico ministero.

Infatti, l’art. 83, comma 22 ha abrogato gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge n.11/2020 e dettato una nuova disciplina, includendovi anche la fase delle indagini preliminari.

Intanto, l’art.83, comma 2 chiarisce che *“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.”*.

Dalla sospensione sono **esclusi i casi previsti nel successivo comma 3**, fra altro relativi ai *“procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza*

detentive”, nonché i procedimenti nei quali sono applicate misure cautelari (la norma non distingue fra misure personali e reali, né fra misure detentive e non detentive) o di sicurezza e i procedimenti di prevenzione, ma soltanto qualora l’interessato o il suo difensore espressamente richieda che si proceda.

Applicando la regola della sospensione ai termini dati alle indagini preliminari discende che sono sospesi i termini di cui agli artt. 405, 415 (termini d’indagine per indagati noti e ignoti), 406 (richiesta di proroga dei termini d’indagine), 407 (durata massima dei termini), 408 (termini per la richiesta d’archiviazione e per l’opposizione), 415 bis (avviso conclusione indagini, termini dati alle parti e ai difensori, termini dati al p.m.) c.p.p., come è da ritenere anche quelli per l’instaurazione del giudizio immediato e il termine per ricorrere a riti alternativi (artt.453 ss. c.p.p.), quelli per la richiesta del decreto penale (art.459 c.p.p.), così come i termini per le impugnazioni.

Sono anche sospesi i termini di decorrenza di tutte le misure cautelari personali (custodiali e coercitive non custodiali), nonché della prescrizione:

“nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale” (art.83, comma 4; il riferimento al comma 2 consente di concludere che la sospensione opera anche nella fase delle indagini preliminari).

Di rilievo che la norma riguarda espressamente anche le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare, (a differenza del silenzio mantenuto al proposito dal D.L. n.11/2020).

Resta, però, fermo il termine massimo previsto dall’art.304, comma 6 c.p.p., in quanto non richiamato.

Con queste premesse, è necessario dare le opportune direttive e disposizioni organizzative che sappiano coniugare esigenze che potrebbero confliggere, ossia quelle inerenti al ruolo e ai doveri del pubblico ministero (artt.326, 358 c.p.p.) e quelle di emergenza sanitaria nella cui cornice il D.L. 17 marzo 2020 n.18 trova sede.

Del resto, lo stesso legislatore dell’emergenza appare consapevole, pur avendo “congelato” l’ordinario procedere, che esiste una fetta di attività urgenti da assolvere (come si argomenta dall’art.83, comma 5).

Direttive e disposizioni organizzative relative alle indagini preliminari

A decorrere dal **9 marzo 2020 e sino al successivo 15 aprile 2020** sono sospesi i termini dati per la fase delle indagini preliminari, indipendentemente dal reato per cui si proceda (art.83, comma 2).

Appare, però, opportuno distinguere tra attività ordinaria e attività d’urgenza.

Attività ordinaria.

Pur nella sospensione dei termini si potrà procedere al compimento di tutti gli atti che non presuppongono la partecipazione dell’indagato e l’avviso al difensore ovvero di terze persone.

Se, infatti, l'obiettivo della legislazione d'emergenza consiste nell'evitare il più possibile le occasioni di "socialità giudiziaria", sarà consentita solo quella attività investigativa che non le presupponga.

Pertanto, **non sarà permesso di compiere atti di indagine che prevedono la presenza di terze persone**, esemplificando:

- 1) non sarà permesso di compiere gli atti d'indagine che prevedono la partecipazione della persona indagata, l'avviso e l'eventuale partecipazione del difensore;
- 2) non sarà permesso l'esame di persone informate sui fatti;
- 3) non sarà permesso il conferimento degli incarichi di cui all'art.359 c.p.p. se non con modalità da remoto e purchè non prevedano la partecipazione di terze persone agli accertamenti da svolgere;
- 4) tutti i magistrati cureranno di sospendere, ovvero di non procedere e, se il caso, di revocare, ogni atto di indagine che implichi la presenza di terze persone nei locali della Procura e, parimenti, sospenderanno o revocheranno le eventuali deleghe in tal senso rilasciate alla polizia giudiziaria sia delle Aliquote in servizio presso questo Ufficio che operante sul territorio nazionale;
- 5) le interlocuzioni che ordinariamente avvengono tra l'Autorità Giudiziaria e la polizia giudiziaria, intercorreranno esclusivamente da remoto, ossia mediante ricorso alla posta elettronica ovvero altri applicativi informatici e telematici, mentre si è già disposto che il personale di polizia giudiziaria limiterà l'accesso ai locali di questo Ufficio solo quando sia indispensabile comunicare di persona con il pubblico ministero, provvedendo a prendere preventivo contatto con quest'ultimo onde concordare l'incontro;
- 6) il personale delle Aliquote di polizia giudiziaria di questo Ufficio, in ogni caso, non procederà alle attività d'indagine delegate qualora necessariamente contemplino la partecipazione di terze persone; eventuali acquisizioni di documenti o accertamenti presso enti o istituzioni potrà avvenire solo con modalità da remoto (l'esecuzione di decreti di perquisizione e di sequestro rientrano nelle attività d'urgenza di cui *infra*).

Al contrario, non si ravvisa divieto di compiere gli atti che non presuppongono la presenza di terze persone e che, pertanto, il magistrato o il personale delle Aliquote di p.g. possano compiere "in solitudine", quali per il magistrato, per esempio, le richieste di archiviazione, gli atti di esercizio dell'azione penale, le richieste di cui all'art.131 bis c.p.; per la p.g., per esempio, l'esame di tabulati telefonici, la redazione di annotazioni riepilogative.

Il rilievo vale, in particolare, quando si tratti di compiere quelle attività che tornino a favore della persona indagata (art.326 c.p.p.) e che potrebbero definire prontamente a suo favore il procedimento.

In ogni caso, si dovrà pur sempre tenere conto della sospensione dei termini e, pertanto, valutare se sia il caso o meno di procedere all'atto nel caso in cui comporti notificazioni di comunicazioni e

avvisi con concessione di termini ai destinatari per esercitare eventuali facoltà, posto che, in queste evenienze, i termini restano sospesi.

Si tratta, del resto, di attività che non necessariamente devono compiersi in ufficio e che, pertanto, potrebbero eseguirsi a casa, in conformità alle indicazioni date con il provvedimento del 20 marzo scorso che limitano l'obbligo di presenza in ufficio alle attività indifferibili.

Attività urgenti.

Se appare consono all'emergenza sanitaria prevedere una stasi degli atti d'indagine ordinari che implicano rapporti tra le persone per contrastare il diffondersi dell'epidemia, tuttavia devono essere consentite le attività urgenti che egualmente presuppongono contatti con terze persone ma che rendono indifferibile l'intervento del pubblico ministero (e della polizia giudiziaria) per l'acquisizione di evidenze essenziali per formazione della prova (l'ipotesi, ad esempio, di cui all'art.360 c.p.p.).

Si tratta, allora, di bilanciare ragionevolmente gli interessi in gioco, facendo prevalere quelle attività d'indagine che, seppur confliggenti con l'esigenza di contenere la diffusività del contagio, siano concretamente idonee a interrompere delitti in essere ovvero ad acquisire elementi probatori che senza l'intervento immediato andrebbero irrimediabilmente dispersi.

In questi casi costituiranno un valido riferimento i criteri di cui all'art.392 c.p.p. che potranno orientare nell'assumere la decisione di qualificare urgente, o meno, l'atto che s'intenderebbe compiere.

Risolvendosi in una valutazione certamente onerosa per il magistrato e carica d'assunzione di responsabilità, **prima di procedere all'atto il magistrato vorrà consultare il Procuratore, per ottenerne l'assunzione diretta della responsabilità.**

Per orientarsi nella decisione dell'urgenza dell'atto, è necessario riempirne di concretezza il significato, determinandosi a procedere se un'astensione danneggiasse senza rimedio gli interessi da tutelare nell'ambito del procedimento (ad esempio dell'indagato o della persona offesa o della collettività) e comunque se, si ribadisce, non agendo si disperdessero senza rimedio evidenze essenziali per la formazione della prova.

Pertanto, esemplificando, si ritiene che

- il pubblico ministero possa procedere agli atti di cui all'art.364 c.p.p., i quali prevedono la notificazione dell'invito a presentarsi e l'avviso al difensore (ossia interrogatorio, ispezione, individuazione di persona o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta a indagini), qualora ricorrano le condizioni di urgenza che rendono l'atto indifferibile per l'acquisizione del materiale probatorio nei termini sopra espressi e tenendo come criterio orientativo quello di cui all'art.392 c.p.p., nonché quello di cui allo stesso art.364, comma 5 c.p.p.
- altrettanto possa procedere all'esame di persone informate sui fatti (compresa la persona offesa) quando, pur non configurandosi i casi previsti dall'art.392 c.p.p. (altrimenti dovrebbe instaurarsi la relativa procedura), l'audizione sia indispensabile per tutelare acquisizioni probatorie urgenti, per predisporre eventuali tutele alla persona offesa, per richiedere misure cautelari (tipico l'esempio delle indagini in materia di reati di cui alla legge n.69/2019, legge c.d."codice rosso" che, in astratto, sono caratterizzate dall'urgenza, salvo le valutazioni in concreto e secondo i criteri di cui al provvedimento 8.8.2019).

In tutte queste evenienze sarà necessario che, prima di procedere, il pubblico ministero esprima le ragioni che rendono urgente il compimento dell'atto motivandole, in analogia con quanto previsto dall'art. 2 legge 7 ottobre 1969 n. 742 e informi il Procuratore per le finalità già indicate.

Come rilevato, l'art.83, comma 4 dispone che *“nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione”*, nonché *“i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale”*. Il riferimento al comma 2 non lascia dubbi sul fatto che tale sospensione operi anche nella fase delle indagini preliminari.

Mentre è espressamente previsto che la sospensione non operi se l'interessato o il difensore chieda che si proceda, altrettanto non è stabilito se il p.m. intenda svolgere attività d'indagine ritenuta urgente.

Tuttavia, proprio la previsione per cui, se l'indagato o il difensore non chiedano espressamente che si proceda, i termini cautelari (riferiti a misure custodiali o coercitive non custodiali) restano sospesi potrebbe far assumere all'atto il carattere dell'urgenza qualora il p.m. debba/possa compiere un atto prodromico a una richiesta di revoca o di attenuazione della misura anche se sia necessario coinvolgere la presenza di terze persone.

E dunque, mentre gli atti in questione qualora non presuppongano l'intervento di terze persone potranno sempre essere posti in essere rientrando nell'ordinaria investigazione, quelli che esigano la partecipazione dei terzi (ad esempio, l'assunzione di informazioni da una persona essenziale per una richiesta di revoca o di attenuazione della misura cautelare), assumendo il carattere dell'urgenza, potranno svolgersi se adeguatamente motivati e con l'assenso del Procuratore.

In questi casi, infatti, si ritiene che nel bilanciamento di interessi tra quello alla libertà personale e quello di contenimento del rischio del diffondersi del contagio, il primo debba prevalere sul secondo, in quanto rappresenta una concreta e attuale limitazione di un diritto tutelato dalla Costituzione rispetto ad un rischio del realizzarsi di un evento.

Inoltre, rientrano tra gli atti urgenti, per definizione, le **intercettazioni**, le **perquisizioni**, i **sequestri** e **gli accertamenti ai sensi dell'art. 360 c.p.p.**

Quanto all'**intercettazione**, la procedura potrà essere realizzata senza necessità di contatti con terze persone, disponendosi che il pubblico ministero trasmetterà telematicamente i provvedimenti esecutivi alla polizia giudiziaria incaricata delle operazioni.

Le **perquisizioni**, i **sequestri** e gli **accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art.360 c.p.p.** astrattamente rientrano nella categoria degli atti urgenti.

Nell'attuale emergenza sanitaria, quando l'esecuzione di questi atti preveda il coinvolgimento di terze persone saranno adottati applicando i criteri che consentono di ritenere urgente l'atto nei termini già indicati.

Notificazioni.

Quanto alle notificazioni provvede l'art.83, commi 13, 14 e 15:

“13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche

penali... o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.”

Si prevede che le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi “agli imputati e alle altre parti” siano inoltrati mediante l'applicativo SNT alla casella di posta elettronica certificata (pec) del difensore di fiducia.

Si ritiene che la disposizione possa trovare applicazione non soltanto nella fase propriamente processuale, come farebbe intendere la terminologia (“agli imputati”), ma anche in quella delle indagini preliminari.

A suggerirlo, al di là di un'interpretazione conforme alla *ratio legis*, è lo stesso testo normativo.

Stabilito che “*le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo..*” (art.83,comma 13), discende che le comunicazioni destinate agli interessati saranno dirette alla pec del difensore tramite il SNT anche nei casi di cui all'art.83, comma 4 lett. c) [“*procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale*”], ossia se si debba procedere all'incidente probatorio nel corso delle indagini preliminari, quando l'incolpato non è *imputato*, ma ancora *indagato*.

Comunicazioni e avvisi diretti all'indagato che abbia nominato un difensore di fiducia saranno trasmessi alla pec di quest'ultimo, presso il quale il primo viene *ex lege* domiciliato con disposizione eccezionale e derogatoria dell'ordinaria disciplina, anche laddove avesse già provveduto a dichiarare un domicilio o ad eleggerlo altrove ai sensi dell'art.161 c.p.p.

Ed egualmente si dispone quanto alle altre parti, segnatamente la persona offesa, in caso abbiano nominato un difensore (del resto, già l'art.33 disp.att.c.p.p. prevede la domiciliazione della persona offesa presso il difensore nominato).

La mancanza di un difensore di fiducia, invece, comporta l'applicazione della disciplina ordinaria sia per l'indagato che per la persona offesa.

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare.

L'art.123 stabilisce che, dal 17.3.2020 al 30.6.2020, e in deroga all'art.1, commi 1, 2, 4 legge 26.11.2010 n.199, la pena detentiva sia eseguita presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena.

Sono previste eccezioni, a seconda della posizione soggettiva dell'interessato, del titolo di reato commesso, del regime speciale di detenzione, del comportamento tenuto nelle strutture restrittive¹. Non si procede d'ufficio, occorrendo l'istanza dell'interessato.

Decide il magistrato di Sorveglianza, acquisito il parere del pubblico ministero, cui poi competerà l'esecuzione del provvedimento di accoglimento

Se la pena da espiare sia superiore ai sei mesi si prevede anche la procedura di controllo a distanza, a cui il condannato deve dare consenso, mediante "mezzi elettronici o altri strumenti tecnici" che verrà a cessare una volta che la pena residua da scontare scenda sotto la soglia dei sei mesi (commi 3 e 4).

Malgrado sia stabilito che, per rendere agevole l'applicazione di quanto previsto, la direzione dell'istituto penitenziario possa omettere la relazione di cui all'art.1, comma 4 legge 26.11.2010 n.199, tuttavia si onera la stessa di attestare che la pena ancora da eseguire non superi i 18 mesi, che l'interessato è legittimato alla richiesta, che abbia dato il consenso ai controlli elettronici e, soprattutto, a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio che dovrà essere redatto, in via prioritaria dalla polizia penitenziaria e non più da quella territorialmente competente su quel luogo.

Quanto all'organizzazione di questo Ufficio, gli atti relativi all'esecuzione delle pene sono assegnati alla competenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, i quali si alternano mensilmente nel servizio, affiancati dal personale dell'Ufficio Esecuzioni.

Da una prima verifica, assommano a 50 i detenuti che, ad oggi, astrattamente potrebbero beneficiare dell'istituto ed è assai probabile, pertanto, che la gestione degli affari da trattare aumenti progressivamente e costantemente.

Poiché il pubblico ministero dovrà immediatamente dare esecuzione ai provvedimenti del magistrato di Sorveglianza che concedano la detenzione domiciliare, si dispone che, in caso di assenza del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, avrà competenza il magistrato di turno urgenze.

Gli addetti all'Ufficio Esecuzioni, anche valendosi del personale della polizia giudiziaria qui in servizio, provvederanno a trasmettere i provvedimenti ai diversi organi competenti, come individuati dal Magistrato di Sorveglianza (Direzione istituto penitenziario, autorità di polizia delega ai controlli, UEPE).

Cuneo, 23 marzo 2020.

Il Procuratore
Onelio Dodero

¹ Il beneficio non si applica ai

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. N. 17-20
INT.

Ai Magistrati

Alle Segreterie

Ai responsabili delle Aliquote
della Polizia Giudiziaria

Oggetto: D.L. 8 marzo 2020 n.11 recante “Misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”

Anche prendendo spunto da quanto intelligentemente rilevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, le cui indicazioni si allegano, si annota quanto segue.

Come noto, dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1 D.L. 8.3.2020 n.11 discende che, a decorrere dal 9 marzo scorso e sino al 20 marzo successivo, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali, fatte salve le eccezioni elencate nella lett g) del comma 2.

Significa, pertanto, che fino al 20 marzo 2020 sono da ritenersi sospesi i termini dati per le indagini preliminari, indipendentemente dal reato per cui si proceda.

Pur nella sospensione dei termini si potrà procedere al compimento di tutti gli atti che non presuppongono la partecipazione dell'indagato e l'avviso al difensore (compresa la perquisizione, essendo atto a sorpresa).

In ogni caso, la sospensione consente che il pubblico ministero possa procedere agli atti di cui all'art.364 c.p.p., i quali prevedono la notificazione dell'invito a presentarsi e l'avviso al difensore (ossia interrogatorio, ispezione, individuazione di persona o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta a indagini), qualora ricorrano le condizioni di urgenza che rendono l'atto indifferibile per l'acquisizione di evidenze essenziali per la successiva formazione della prova.

Parimenti, saranno esperibili gli accertamenti di cui all'art.360 c.p.p. qualora prevedano l'avviso all'indagato e al difensore.

In tutte queste evenienze sarà necessario che, prima di procedere, il pubblico ministero esprima le ragioni, motivandole, che rendono urgente il compimento dell'atto, in analogia con quanto previsto dall'art. 2 legge 7 ottobre 1969 n. 742.

Inoltre, la sospensione legale dei termini non opera per i procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari nei quali sono state richieste o applicate misure cautelari o di sicurezza, se la persona sottoposta ad indagini o il suo difensore ne facciano espressa richiesta (così argomentandosi dalle disposizioni date per il giudice dall'art. 2, comma 2, lett. g), n. 2 D.L. n.11/2020.

Segnalo che i termini di durata delle misure cautelari di cui agli art.303 e 308 c.p.p. non sono sospesi durante la fase delle indagini preliminari.

Per completezza, resta a rilevarsi che qualora, ai sensi dell'art.2, comma 2 lett g) e comma 4 D.L. n.11/2020, le udienze siano rinviate a data successiva al 31 maggio 2020, la sospensione dei termini di durata delle misure cautelari cesserà comunque al 31 maggio 2020.

Infine, emerge che il mancato richiamo all'art.308 c.p.p. da parte dell'art.2, comma 4 D.L. n.11/2020, induce a concludere che non sia sospeso il decorso dei termini delle misure non custodiali malgrado le udienze siano rinviate.

Cuneo, 10 marzo 2020.



Il Procuratore
Onelio Dodero



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

ULTERIORI DISPOSIZIONI
PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS.

Facendo seguito a quanto già disposto il 10 marzo scorso e letto il D.L. 17 marzo 2020 n.18, d'intesa col Procuratore Generale e ritenuto necessario definire ulteriori modalità per assicurare le finalità di cui all'art.2, comma 1 del citato D.L. per contenere l'emergenza epidemiologica, al fine ancor più limitando la presenza del personale in ufficio e i relativi spostamenti si

DISPONE

quanto segue, almeno **fino a tutto il 15 aprile 2020.**

I **Sostituti Procuratori** garantiranno la presenza in ufficio soltanto se siano di turno "urgenza" o "ordinario" ovvero di turno nel Gruppo specialistico, in questi termini:

- il p.m. di turno "urgenza" si manterrà in contatto con la segreteria di riferimento (telefonico o telematico) e sarà presente in ufficio per l'adozione degli atti di competenza dal momento in cui sarà possibile assolverli;
- il p.m. di turno "ordinario" si manterrà in contatto con la segreteria di riferimento (telefonico o telematico) e si recherà in ufficio una sola volta per ciascun giorno di turno, possibilmente verso la fine della mattinata, per esaminare le ndr, salvo particolari urgenze;
- il p.m. di turno nel Gruppo specialistico si manterrà in contatto con la segreteria di riferimento (telefonico o telematico) e, ma soltanto se il caso in ragione delle ndr pervenute, si recherà in ufficio una sola volta per ciascun giorno di turno, possibilmente verso la fine della mattinata, per esaminarle le ndr, salvo particolari urgenze.

Al di fuori di questi servizi e di quelli indifferibili (udienze da celebrarsi ex art.83, comma 3 D.L. n.18/2020) i Sostituti Procuratori potranno svolgere il lavoro da casa, restando reperibili telefonicamente o telematicamente, ovvero consumare i periodi di congedo arretrati.

Come noto, il sottoscritto e il Procuratore Aggiunto, oltre a coordinare, rispettivamente, i Gruppi Specialistici "Reati contro la p.a.", "Criminalità economica" (il sottoscritto), "Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili", "Reati ambientali" e "Reati in

materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno” (il Procuratore Agg.), svolgono il turno “urgenza”, nonché, a mesi alterni, si occupano delle esecuzioni penali e dei procedimenti civili.

Poiché il sottoscritto sarà in ufficio tutti i giorni, il Procuratore Aggiunto potrà limitare la sua presenza quantomeno a giorni alterni o con un maggiore intervallo, mantenendo un costante flusso informativo con l’ufficio e potendo assolvere ai propri compiti di coordinamento anche da remoto, nonché lavorare sui procedimenti assegnatigli anche dalla residenza.

Il **personale amministrativo**, assicurati a rotazione i servizi essenziali non erogabili da remoto, potrà scegliere, come già la più parte ha fatto, di fornire la prestazione mediante le forme di lavoro agile già individuate e quelle che lo saranno in futuro o usufruire di recuperi compensativi, delle ferie pregresse non godute, del congedo ex legge n.104/92 come temporalmente incrementato dall’art.24 del D.L.n.18/2020. Con riserva di ulteriori precisazioni non appena siano adottate dall’amministrazione centrale le concrete indicazioni sulla possibilità, pure prevista nel D.L. n.18/2020, di esenzione dal servizio mantenendo il trattamento retributivo, senza indennità sostitutiva di mensa.

Quanto ai servizi essenziali e all’assistenza ai magistrati, il personale amministrativo garantirà la presenza giornaliera di una unità per ciascun incombente.

Il **personale delle aliquote di polizia giudiziaria**, garantita la presenza per i servizi essenziali e nei termini del provvedimento del 10 marzo scorso, è sollecitato a ricorrere alle diverse forme di assenza giustificata dal lavoro, in particolare alla licenza ordinaria, dovendo, di norma, essere usufruita entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Ringrazio.

Cuneo, 20 marzo 2020.

Il Procuratore
Onelio Dodero





PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. n. 759-20

Al Signor
Presidente del
Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di
Cuneo

Misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019.

Gentile Presidente,

la situazione in atto, pur dovendo essere affrontata con ragionevole ponderazione e senza infondati allarmismi, tuttavia esige che siano adottate le necessarie cautele per tutti, sia per la tutela del personale che, quotidianamente, si rapporta con l'utenza sia per quest'ultima.

Chiedo, pertanto, la cortese collaborazione di tutti gli Avvocati del Foro per l'adozione di accorgimenti idonei a ridurre al minimo ogni rischio di diffusività dell'epidemia.

Occorre, però, che queste soluzioni non interferiscano con lo svolgimento del mandato difensivo, se non in una misura sopportabile.

Non propongo, pertanto, che si riducano drasticamente gli accessi agli uffici della Procura.

Piuttosto, ritengo che un'agevole e utile accorgimento per ridurre i noti rischi potrebbe essere rappresentato dalla **posta elettronica**.

Ad esempio, si potrebbe ricorrere alla posta elettronica per le richieste di comunicazioni di competenza dell'Ufficio di cui all'art.335 c.p.p. (essendo, del resto, già previsto).

Ed altrettanto, la posta elettronica potrebbe tornare utile per inoltrare istanze, nomine e altre comunicazioni usualmente depositate presso le Segreterie dei magistrati, essendo sufficiente trasmetterle in formato pdf alla casella delle Segreterie interessate.

Lo stesso vale, come, d'altronde, si era già concordato in una delle periodiche riunioni, per le richieste di applicazione della pena, da inviare direttamente alle caselle dei magistrati interessati, ovvero per qualsivoglia altra comunicazione con l'assegnatario del procedimento e che possa avvenire telematicamente (impedimenti per incumbenti istruttori, istanze di differimento e quant'altro).

Si tratta, ovviamente, di esemplificazioni, sempre *implementabili* dalle esigenze quotidiane. Assicuro che sia i magistrati sia il personale amministrativo risponderanno e assolveranno prontamente le richieste in questione.

Conscio di chiedere un sacrificio, ma consapevole di potere fare conto sull'Avvocatura, come sempre La ringrazio.

Cuneo, 24 febbraio 2020.


Il Procuratore
Onelio Dodero



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. 930-20

Al sig. Questore

Al sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri

Al sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al sig. Direttore della Casa Circondariale

Al sig. Comandante della Polizia Municipale

CUNEO

Al sig. Direttore della Casa di Reclusione

FOSSANO

Al sig. Direttore della Casa di Reclusione

SALUZZO

Ai sig. Comandanti

della Polizia Municipale e Locale

del circondario

Oggetto: epidemia da coronavirus; disposizioni in tema di deposito delle notizie di reato e di altri atti.

In merito all'oggetto e per limitare all'indispensabile le occasioni di diffusione del coronavirus, si dispone quanto segue.

Tutte le comunicazioni delle notizie di reato e di tutti gli altri atti in formato cartaceo saranno depositate mediante l'accesso di una sola unità di polizia giudiziaria all'Ufficio Ricezione Atti di questa Procura.

Eventuali altri componenti della polizia giudiziaria che accompagnino l'incaricato al deposito dovranno attendere nel corridoio rispettando le distanze di sicurezza.

Per quanto riguarda le interlocuzioni che ordinariamente avvengono con l'Autorità Giudiziaria, il personale di polizia giudiziaria vorrà limitare l'accesso ai locali di questo Ufficio solo quando sia indispensabile comunicare di persona con il pubblico ministero, provvedendo a prendere preventivo contatto con quest'ultimo onde concordare l'incontro, per il resto ricorrendo alla posta elettronica mediante corrispondenze trasmesse alla casella di posta istituzionale del Magistrato.

Con richiesta al sig. Questore, al sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e al sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di diramare la nota in argomento ai diversi Uffici e Comandi di rispettiva pertinenza.

Cuneo, 10 marzo 2020.

Il Procuratore
Onelio Dodero

Il Procuratore Aggiunto
Gabriella Viglione

Protocollo d'intesa

tra

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI CUNEO

La Procura della Repubblica di Cuneo e l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo,
LETTE le disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020, nonché nei successivi DPCM, e le norme di legge vigenti in materia di contenimento e prevenzione del contagio da COVID-19;

RILEVATO che l'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha stabilito che *“fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165, che, conseguentemente, limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza”*;

LETTI, in particolare, l'art.123 D.L. 17 marzo 2020 n.18 recante *“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare”* e la relativa nuova disciplina, nonché gli artt.30 e 54 legge 26.7.1975 n.354;

RITENUTO che, fermo restando che la presenza in ufficio del personale amministrativo deve essere limitata alle attività indifferibili, è opportuno adottare accorgimenti che

limitino quanto più possibile il contatto tra personale amministrativo di Uffici diversi, nell'ottica del massimo contenimento dell'epidemia da coronavirus COVID-19;

per tali motivi


STIPULANO

quanto segue:

- dalla data odierna e fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica di cui sopra l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo invierà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo le richieste di parere nei procedimenti indifferibili di liberazione anticipata ex 54 O.P., di permesso di necessità ex art. 30 O.P., e di detenzione domiciliare ex L. 199/2010 e art. 123 D.L. 18/2020, a mezzo posta elettronica (dall'indirizzo uffsorv.cuneo@giustizia.it) direttamente all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Procuratore della Repubblica, dott. Onelio Dodero (onelio.dodero@giustizia.it) o a quello del Procuratore Aggiunto, dott.ssa Gabriella Viglione (gabriella.viglione@giustizia.it) a seconda del turno di competenza, articolato su mesi alterni (nel mese di marzo dott. Onelio Dodero, nel mese di aprile dott.ssa Gabriella Viglione, e così di seguito), i quali renderanno al Magistrato di Sorveglianza il parere del Pubblico Ministero a mezzo posta elettronica rispondendo al messaggio ricevuto;
- il personale amministrativo dell'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo avrà cura di inviare un distinto messaggio di posta elettronica per ogni procedimento nel quale sia necessaria l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero, allegando in formato PDF l'istanza del detenuto, unitamente all'istruttoria pervenuta dagli Istituti Penitenziari, nonché copia del frontespizio del fascicolo, sul quale si avrà cura di annotare sinteticamente ogni elemento utile per la decisione, ed eventualmente una scansione delle ulteriori risultanze istruttorie.

Cuneo, 23 marzo 2020

Il Procuratore della Repubblica

Onelio Dodero


Il Magistrato di Sorveglianza

Alessandro D'Altilia
